



COMUNE DI CENTALLO
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
 (seduta del 17/04/2023)

N. 13

OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2023.

L'anno duemilaventitre addì diciassette del mese di aprile alle ore 18:30 nella sala delle adunanze.

IL CONSIGLIO COMUNALE composto dai signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
CHIAVASSA Giuseppe	Presidente	X	
MATTALIA Guido	Consigliere	X	
BARBERO Erica	Consigliere	X	
GALFRE' Cristina	Consigliere	X	
MIGLIORE Maura	Consigliere	X	
GIACCA Enrico	Consigliere	X	
BIANCO Gianluca	Consigliere	X	
DELLAROSSA Marco	Consigliere	X	
PANERO Antonio	Vice Sindaco	X	
CUBEDDU Alessandro	Consigliere		X*
OLIVERO Marcella	Consigliere	X	
OLIVERO Franco	Consigliere	X	
PANERO ALBERTO	Consigliere	X	
	Totale Presenti:	12	
	Totale Assenti:		1

* Assente Giustificato

A seguito di avvisi notificati a norma di legge, si è riunito in via Ordinaria in Prima convocazione ed in seduta pubblica.

Assume la presidenza della seduta CHIAVASSA Giuseppe - Sindaco con l'assistenza di ROSSI Dott.ssa Fulvia – SEGRETARIO COMUNALE.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto indicato iscritto all'ordine del giorno.

CONSIGLIO COMUNALE DELIBERAZIONE N. 13 DEL 17/04/2023

AD OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita
« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:
«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:
«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Constatato che il Gestore, Consorzio Ecologico Cuneese, ha fornito al Comune il Piano Finanziario, redatto secondo le disposizioni delle deliberazioni 443/2019/rif ARERA e 363/2021/R/rif ;

Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

Ritenuto opportuno decurtare i costi variabili della quota di costo dei rifiuti prodotti dalle scuole soggetta a rimborso del Miur;

Visto il PEF (Piano Economico finanziario) TARI 2022/2024 approvato con deliberazione CC n. 15 in data 21/04/2022 per il periodo 2022/2025 cui si fa espresso rimando nel testo (ivi comprese ripartizioni delle quote e coefficienti) e negli allegati come approvati in quella sede dal Consiglio Comunale;

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, dal quale emergono costi complessivi per l'anno **2023** di € 833.032, così ripartiti:

COSTI FISSI € 544.420
COSTI VARIABILI € 288.612

Visto l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito in legge 25 febbraio 2022, n. 15 all'art. 5 -quinquies che prevede “A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683,

della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.”

Visto l'articolo 43 comma 11 del D. L. 50/2022 che è intervenuto a modificare l'articolo 3 comma 5-quinquies citato, specificando che: "[...] Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile".

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno 2023, determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 17/03/2023;

Visto inoltre l'articolo 18 del Regolamento TARI, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito alle seguenti agevolazioni:

- a) Utenze Domestiche che versano in particolare stato di indigenza; l'agevolazione è subordinata alla presentazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento della domanda c/o l'ufficio assistenza con applicazione dell'I.S.E.E. (Indicatore Situazione Economica Equivalente) previsto dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- b) locali e aree adibiti esclusivamente all'attività istituzionale, gestiti da organizzazioni di volontariato istituite secondo le normative in vigore;
- c) locali e aree scoperte destinate allo svolgimento temporaneo di feste, sagre e attività organizzate dalle associazioni di volontariato, dai partiti politici, sindacati ed associazioni legalmente costituite e da qualsiasi altra iniziativa patrocinata dal Comune con apposita deliberazione.
- d) Utenze non domestiche appartenenti alla categoria 109 che svolgano l'attività di struttura residenziale per anziani;

Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere poste a carico delle tariffe TARI o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni e senza alcun limite di spesa;

Ritenuto di stabilire, per l'anno **2023**, le seguenti agevolazioni:

- a) Locali ed aree adibite esclusivamente all'attività istituzionale gestiti da organizzazioni di volontariato istituite secondo le normative vigenti, riduzioni della tariffa del 70%;
- b) Locali ed aree scoperte destinate allo svolgimento temporaneo di feste, sagre ed attività organizzate dalle associazioni di volontariato, da partiti politici e sindacati, associazioni legalmente costituite e iniziative patrocinate dal Comune, riduzione della tariffa del 25%;
- c) Utenze domestiche con particolari ragioni di carattere sociale con riferimento al sistema ISEE, secondo lo schema concordato con l'assessore ai servizi sociali;
- d) Utenze domestiche per nuclei familiari con reddito ISEE complessivo da € 0,00 a € 2.500,00 riduzione del 100%;

e) Utenze domestiche con reddito ISEE complessivo da € 0,00 a 5.000,00 per nuclei familiari i cui componenti abbiano ciascuno un'età superiore ai 65 anni compiuti riduzione del 60%; il cui costo ipotizzato in €. 3.000,00 viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura è prevista al Cap. 3600/1661/99 del bilancio di previsione finanziario 2023;

Ritenuto opportuno fissare per l'anno 2023 le seguenti scadenze per le bollette:

- Prima o unica rata entro il 31/05/2023;
- Seconda rata entro il 01/12/2023.

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia con provvedimento D.G.P. 791/1993;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città' ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»;

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione

telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 16, in data 08/06/2020;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto il seguente parere in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta di deliberazione, rilasciato, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., attestando nel contempo, ai sensi dell'art. 147-bis, 1° comma, del medesimo D. Lgs., la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, dal Responsabile del Servizio – LERDA Dott.ssa Elisa: FAVOREVOLE;

Visto il seguente parere in ordine alla sola regolarità contabile della proposta di deliberazione, rilasciato, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., Responsabile del Servizio – LERDA Dott.ssa Elisa: FAVOREVOLE;

Con votazione espressa per alzata di mano di cui esito è il seguente:

Presenti: n. 12
Votanti: n. 09
Favorevoli: n. 09
Contrari: n. /
Astenuiti: n. 03 (consiglieri di minoranza: Olivero M., Olivero Franco e Panero Alberto)

DELIBERA

1. Di approvare **per l'anno 2023**, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 9 del relativo Regolamento comunale, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2. Di stabilire, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento TARI, le seguenti agevolazioni:

- a) Locali ed aree adibite esclusivamente all'attività istituzionale gestiti da organizzazioni di volontariato istituite secondo le normative vigenti, riduzioni della tariffa del 70%;
- b) Locali ed aree scoperte destinate allo svolgimento temporaneo di feste, sagre ed attività organizzate dalle associazioni di volontariato, da partiti politici e sindacati, associazioni legalmente costituite e iniziative patrocinate dal Comune, riduzione della tariffa del 25%;
- c) Utenze domestiche con particolari ragioni di carattere sociale con riferimento al sistema ISEE, secondo lo schema concordato con l'assessore ai servizi sociali;
- d) Utenze domestiche per nuclei familiari con reddito ISEE complessivo da € 0,00 a € 2.500,00 riduzione del 100%;
- e) Utenze domestiche con reddito ISEE complessivo da € 0,00 a 5.000,00 per nuclei familiari i cui componenti abbiano ciascuno un'età superiore ai 65 anni compiuti riduzione del 60%;

il cui costo ipotizzato in €. 3.000,00 viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura è prevista al Cap. 3600/1661/99 del bilancio di previsione finanziario 2023;

3. Di fissare per l'anno 2023 le seguenti scadenze per le bollette:

- Prima o unica rata entro il 31/05/2023;
- Seconda rata entro il 01/12/2023.

4. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011;

Successivamente, considerata l'urgenza di provvedere, con separata votazione espressa per alzata di mano di cui esito è il seguente:

Presenti: n. 12

Votanti: n. 09

Favorevoli: n. 09

Contrari: n. /

Astenuti: n. 03 (consiglieri di minoranza: Olivero M., Olivero Franco e Panero Alberto)

il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.

Verbale fatto e sottoscritto in esecuzione all'Art. n.23 del Nuovo Statuto Comunale /2003

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente

F.to: CHIAVASSA Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente

F.to: ROSSI Dott.ssa Fulvia

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE

ROSSI Dott.ssa Fulvia